

# GIURISPRUDENZA

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III**  
**17 SETTEMBRE 2025, n. 25469**

*PRES. G. TRAVAGLINO - REL. M. GORGONA*

**Procedura civile - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità per capo autonomo della sentenza - Spese processuali del chiamato in causa - A carico della parte soccombente - Accoglimento domanda attorea nei confronti di almeno uno dei convenuti - Rigetto domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato - No spese a carico dell'attore.**

*“È ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.”.*

*“Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata; ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato”.*

## DIRITTO

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 334 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360,1 comma, n. 3 cod. proc. civ.  
Il ricorrente evoca, a supporto della sua censura, alcune pronunce di questa Corte secondo cui "L'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale" (Cass. 05/09/2022, n. 26139; Cass. 26/05/2020, n. 9682; Cass. 14/02/2020, n. 3830; Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 16/11/2018, n. 29593; Cass. 12/07/2018, n. 18415; Cass. 30/05/2018, n. 13651, cui aggiunge, con la memoria, Cass. n. 18423/2024, Cass. n. 15100/24; Cass. n. 6839/24; Cass. n. 29448/24).
2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 4 cod. proc. civ., e chiede a questa Corte, ricorrendone - a suo dire, i presupposti, di disporre una nuova regolazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 384, 2 comma, cod. proc. civ., in applicazione del principio di causalità che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, di talché "il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. 28/03/2022, n. 9941).
3. Il primo motivo è fondato.  
Va data continuità all'indirizzo prevalente di questa Corte secondo cui è ammessa "l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione)

anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334,343 e 371 c.p.c." (Cass. 29/05/2024, n. 15100). Si tratta, come si è detto, dell'indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso, per esempio, da Cass. 29/10/2019, n. 27616 e da Cass. 14/03/2018, n. 6156; le ragioni che spingono il Collegio a preferire l'orientamento prevalente sono da individuare nella ratio dell'impugnazione incidentale tardiva quella di consentire "alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione" (Cass. 29/05/2024, n. 15100). La pronuncia n. 8494 del 20/03/2024 delle Sezioni Unite ha contribuito al rafforzamento delle suindicate conclusioni, avendo statuito che "l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale" e che "il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva". È evidente, dunque, l'errore in cui è incorso il giudice a quo ritenendo inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del Ma.Ca.

4. L'accoglimento del primo motivo non giova, tuttavia, al ricorrente. Trova, infatti, applicazione il seguente principio di diritto "Le spese proces-

suali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata; ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato" (Cass. 15/11/2023, n. 31868).

Il giudice di prime cure aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra l'attrice e l'odierno ricorrente; la decisione di compensare le spese, quindi, di escludere il rimborso delle spese di lite sostenute dal Ma.Ca. non integra gli estremi di una condanna (Cass. 3/05/2025, n. 11629; Cass. 10/06/2020, n. 11068; Cass. 13/9/2021, n.24645; Cass. 21/07/2017, n. 18039; Cass. 17/09/2015, n. 18288), nè "costituisce, per la parte, ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese" così Cass. 31/01/2008, n. 2397); tantomeno si pone in contrasto con il principio enunciato da Cass. 28/03/2022, n. 9941, di cui il ricorrente chiede l'applicazione nel caso di specie.

Giusta quanto assolutamente pacifico presso la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, in tema di spese processuali sussiste violazione del principio della soccombenza, di cui all' art. 91 cod. proc. civ. - denunciabile in sede di legittimità sotto il profilo di cui all'art. 360,1 comma, n. 3 cod. proc. civ. - solo nell'ipotesi in cui le spese di causa siano state poste, da parte del giudice del merito, totalmente (o, eventualmente, anche parzialmente) a carico della parte che risulti totalmente vittoriosa. Certo che nella specie il giudice del merito, lungi dal porre - anche solo parzialmente - le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vincitrice, si è limitato a disporre la compensazione delle spese stesse tra l'attrice e il Ma.Ca., terzo chiamato in giudizio, è palese che la denunciata violazione di legge non sussiste.

Va altresì rilevato che il Ma.Ca. non si è doluto della motivazione addotta dal giudice di primo grado a giustificazione della suddetta compensazione, ma solo del fatto che il Tribunale non avesse condannato la Ca.An., in forza del principio di causalità, a rifondergli le spese del giudizio di primo grado.

5. Il ricorso va, quindi, rigettato, pur dovendosi correggere la motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva.

6. Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio, non avendo la Ca. An. svolto attività difensiva in questa sede.
7. Va disposto che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Ca. An.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III**  
**16 SETTEMBRE 2025, n. 25337**

PRES. G. TRAVAGLINO - REL. C. VALLE

**Infortunio occorso ad un alunno nei locali della scuola - Assenza maestra titolare della classe - Sorveglianza assicurata dalla collaboratrice scolastica - No responsabilità istituto scolastico - Caso fortuito.**

*“L’Istituto scolastico non risponde dei danni occorsi ad un alunno durante l’orario scolastico per essere inciampato nei locali della scuola, costituendo quest’ultima una circostanza fortuita, ossia una situazione imprevedibile e non evitabile neppure con l’adozione di tutte le ordinarie misure di vigilanza da parte del personale scolastico. In tal senso non assume alcuna rilevanza il fatto che la maestra titolare della classe fosse momentaneamente assente, dal momento che la sorveglianza era, nelle more del breve ritardo dell’insegnate, adeguatamente assicurata da una collaboratrice scolastica”.*

**DIRITTO**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

I motivi di ricorso sono i seguenti.

1. Violazione delle norme sulla competenza territoriale e segnatamente dell’art. 341 c.p.c. e dell’art. 7 r.d.l. n. 1611 del 1933 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2 c.p.c.

Il ricorrente afferma che il Tribunale di Napoli ha errato a ritenersi competente a conoscere della controversia, poiché l’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 radicava la competenza in via ordinaria e non in applicazione delle regole sul foro erariale, cosicché competente a conoscere della controversia in fase di impugnazione doveva ritenersi essere il Tribunale di Nola.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.  
Il ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Napoli per avere il giudice applicato in modo errato le regole sul riparto dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali.  
Il ricorso è infondato e inammissibile, con riferimento a entrambi i motivi, per le ragioni che si vanno a esporre.

In ordine al primo motivo di impugnazione deve ribadirsi, con la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, che l'appello avverso le sentenze del Giudice di pace nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato, quale, nella specie, il Ministero dell'Istruzione, si propone al Tribunale competente in base alle norme sull'individuazione del foro erariale (Cass. n. 17579 del 9/08/2007; Cass. n. 19781 del 17/07/2008; Cass. n. 17701 del 29/07/2010), tranne i casi di opposizione a ordinanza ingiunzione per le violazioni del codice della strada (Sez. U n. 23285 del 18/11/2010 Rv. 615040 - 01 Cass. n. 10677 del 5/06/2020).

Nella specie, pertanto, l'appello è stato legittimamente proposto dinanzi al Tribunale di Napoli, avendo sede l'Avvocatura Distrettuale dello Stato nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello nel cui ambito ricade l'Ufficio del Giudice di pace di Nola.

Il secondo motivo è inammissibile, poiché l'inciampo del minore è circostanza imprevedibile e nei confronti della quale, oltre ad assicurare, come è stato, un'adeguata vigilanza mediante la presenza di una collaboratrice scolastica, nelle more del breve ritardo della maestra titolare sulla classe, l'Istituto scolastico non poteva apprestare alcuna idonea misura preventiva. Sul punto al fine dell'esclusione della responsabilità della scuola vale richiamare la giurisprudenza di questa Corte, resa in relazione a circostanze fattuali sostanzialmente simili a quelle oggetto di giudizio in questa sede e segnatamente nel caso di caduta di una bambina, durante le ore di lezione, da una sedia, con rottura di due incisivi (si veda, Cass. n. 24456 del 18/11/2005 Rv. 587952 - 01).

Il giudice di merito ha con motivazione logica e coerente, affermato che le modalità dell'accaduto, consistente nell'autonomo inciampo del bambino nel locale della propria classe di appartenenza era evento che non poteva essere scongiurato neppure dalla presenza della collaboratrice scolastica e (ove vi fosse stata) dell'insegnante titolare e integrava, pertanto, il caso fortuito, escludente la responsabilità, correttamente inquadrata come contrattuale, dell'Istituto scolastico, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Il motivo, peraltro, sebbene formulata sotto il parametro dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.c. in concreto chiede una diversa valutazione delle circostanze di fatto,

apprezzate dal Tribunale in modo difforme da quanto fatto dal Giudice di pace, ma sulla base degli atti di causa e segnatamente delle relazioni della direttrice scolastica e della collaboratrice scolastica presente direttamente al fatto, che il primo giudice aveva ritenuto adeguate a fondare la sussistenza della responsabilità della parte pubblica e dovendosi, inoltre, ribadire che (Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679-05) la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa Corte (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le già menzionate valutazioni discrezionali. Il secondo motivo di impugnazione non contiene, tuttavia, censure idonee, in diritto, a infirmare il ragionamento del Tribunale, che ha individuato nell'omessa idonea allegazione e nel difetto di prova esaustiva dell'accaduto come riconducibile a una negligenza dell'apparato scolastico le ragioni per giungere al rigetto della domanda formulata in primo grado.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

L'esito alterno delle fasi di merito consente di disporre la compensazione delle spese anche di questa fase di legittimità.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto Scolastico Belvedere del I Circolo Didattico, che sono rimasti intimati.

La decisione di rigetto del ricorso comporta, nondimeno, che deve attestarsi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

(...) 8. La sentenza impugnata è da confermare integralmente.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III****14 SETTEMBRE 2025, n. 25156**

PRES. C. GRAZIOSI - REL. P. SPAZIANI

**Infortunio - Risarcimento danni - Accertamento rilevante percentuale di invalidità permanente – Accertamento presuntivo della perdita patrimoniale - Liquidazione equitativa - Danno da perdita di capacità lavorativa - Danno patrimoniale - Onere del danneggiato di provare l'an e il quantum anche a mezzo di presunzioni semplici - Accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica - No automatico obbligo di risarcimento del danno - Onere del danneggiato di provare lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso.**

*“Nei casi in cui sia accertata una rilevante percentuale di invalidità permanente che rende altamente probabile, se non addirittura certa la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi; la liquidazione di detto danno può avvenire appunto attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio”.*

*“Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum, sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici, dall'attore-danneggiato e poiché il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale e che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, il soggetto leso deve comunque dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso”.*

**DIRITTO****CONSIDERATO CHE**

1. L'unico motivo denuncia la “Violazione di legge artt. 2043 -2087 c.c. - sussistenza del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - mancata valutazione delle prove dedotte nel giudizio di primo grado - contraddittorietà e illogicità della motivazione - omessa motivazione”.

- 1.1 Nello specifico, il ricorrente contesta, in primo luogo, che con la decisione impugnata la Corte d'Appello abbia, da un lato, reso una carente e contraddittoria motivazione e, dall'altro, abbia omesso di valutare i motivi dell'atto ai appello; al riguardo, richiama il principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica; a tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, soltanto una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. 2758/2015). Elenca, poi, i documenti e le deposizioni testimoniali che la Corte d'Appello non avrebbe preso in considerazione in ordine alla incapacità lavorativa specifica assoluta e denuncia che la stessa massima del precedente di legittimità richiamato dalla Corte d'Appello contraddirebbe quanto sostenuto nella sentenza impugnata, e cioè che il grave danno patito dal ricorrente non sarebbe sufficiente, quale automatismo, per fondare l'accertamento del danno patrimoniale (cfr. Cass. 26641/2023). Invero, la contraddittorietà della motivazione risulterebbe dal fatto che, da un lato, la Corte d'Appello ritiene non contestato il danno pari ad una percentuale di invalidità del 48%, e poi, dall'altro, richiede non applicabile la prova presuntiva, con conseguente manifesta contraddittorietà - contestando altresì quanto affermato in proposito a pag. 12 della sentenza impugnata.

Il ricorrente richiama, in particolare, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale insegna che la prova presuntiva è sufficiente, in caso di gravi lesioni, nel momento in cui queste travolgono grandemente la capacità lavorativa generica (cfr. Cass. 26641/2023, cit.) e censura inoltre per manifesta contraddittorietà la motivazione della sentenza, che traviserebbe le conclusioni della CTU; in particolare, come criticato in appello, la consulenza aveva ritenuto che il ricorrente avesse 'perduto' "(la)..componente lavorativa di guida dei veicoli" e, nelle integrazioni, la medesima consulenza aveva altresì confermato: "La situazione anatomica e funzionale dell'arto inferiore destro, così come documentata all'atto delle operazioni di CTU, rende ragione di un sicuro maggior aggravio, disagio, usura nel regolare e proficuo svolgimento dell'attività di autista, molto rilevante per la prosecuzione della specifica attività svolta, meno rilevante se si trattasse di un "ricollocaimento" come autista di mezzi leggeri senza mansioni di carico e scarico"; poi, sulle prospettive future: "In base al curriculum di studio (licenza media inferiore) e formativo lavorativo (autista dall'età di 20 anni) la proiezione lavorativa è quella bracciantile-operaiistica fermo restando la

preclusione di attività che comportino un prolungato mantenimento di posture coatte, e/o particolari sollecitazioni funzionali degli arti inferiori” (pag. 25 della CTU; e cfr. pag. 20 in ricorso).

Conclude il ricorrente evidenziando, a differenza di quanto reputato nella decisione impugnata (ove si è ritenuto che egli non avesse contrapposto “una propria diversa opinione” rispetto alle conclusioni della consulenza), di aver criticato le risultanze della medesima nell’atto di impugnazione d’appello e di averne rimarcato la contraddittorietà, in quanto la CTU, pur avendo evidenziato “una minorata capacità lavorativa residua ed una totale incapacità lavorativa specifica (parte attrice non potrà svolgere l’attività di autista di mezzi pesanti)”, riconosce la totalità delle spese mediche e che l’arto menomato è maleodorante, putrescente e necessita di cure quotidiane, nonostante che sarebbe plausibile che il danneggiato svolga un’attività lavorativa, senza movimento, solo con gli arti superiori, con necessità di alternato riposo (cfr. in ricorso pag. 21).

- 1.2 In secondo luogo, il ricorrente contesta la decisione impugnata laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che egli avrebbe dovuto provare il suo specifico apporto causale nell’impresa individuale, richiedendo una prova impossibile e con disparità di trattamento; sostiene di aver documentato i propri redditi d’impresa e le circostanze che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa (attraverso testimoni) ed anche la circostanza che ha causato incremento dell’esposizione debitoria (azioni esecutive o richieste di fallimento), riconducendo il tutto alle conseguenze del sinistro; aggiunge che l’imprenditore che svolge l’attività con un apporto personale non è di certo in grado di quantificare e determinare l’effetto causale della propria mancata attività, se non attraverso la gravità del proprio infortunio, in relazione alle prove sopra indicate.

Quanto allegato e dedotto corrisponderebbe alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità sotto il profilo del “giudizio prognostico presuntivo”, nel momento in cui tale circostanza si fonda dall’insieme della quantificazione del danno e di quanto accaduto dopo il sinistro (si richiama in proposito Cass. ord. n. 19922/2023).

- 1.3 Infine, circa la diminuzione del reddito dell’attività d’impresa di parte attrice, l’odierno ricorrente contesta ancora la carenza di motivazione della pronuncia impugnata a proposito delle risultanze delle prove testimoniali, che sul punto avrebbe ritenuto non rilevante “la deposizione del teste Ya.Be. ... nel riportare le preoccupazioni al medesimo manifestate dal sig. La. per il futuro dell’azienda, per aver dovuto assumere autisti e sostituire un camion,

trattandosi, all'evidenza, di generiche considerazioni, provenienti dallo stesso danneggiato, dalle quali non è possibile alcun elemento di prova, neppure presuntiva". Invero, i testimoni escussi avrebbero riferito chiaramente che la causa della crisi d'impresa sarebbe stata determinata dalla mancata presenza del La. (si riporta integralmente la deposizione del teste nelle pagg. 22 e 23 del ricorso); Sostiene quindi il ricorrente di aver provato, sul piano istruttorio, sia l'incapacità lavorativa specifica, che la diminuzione della capacità lavorativa generica, oltre alla diminuzione del reddito (istanze di fallimento, pignoramenti personali: docc. 15, 16 e 17), a conferma della crisi economica dell'impresa non antecedente, bensì successiva al sinistro; di fatto, l'attività economica del La., essendo titolare di impresa individuale, sarebbe stata mantenuta e trainata dall'apporto personale del medesimo, la cui assenza ne avrebbe determinato la fine. Tale situazione l'avrebbe indotto a cedere la propria attività nel 2013, non potendovi più farvi fronte.

Si contesta, da ultimo, come del tutto omessa, la considerazione dei numerosi arresti della Suprema Corte, in punto accertamento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa (tra quelli citati, Cass. n. 15737/2018).

2. La proposta di definizione del giudizio ha ravvisato e motivato i presupposti per la definizione anticipata del giudizio come segue: "Il ricorso è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. È manifestamente infondato nella parte in cui censura il vizio di motivazione omessa o apparente. Sul punto, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la Corte d'Appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica. L'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente".

Non può non rilevarsi fin d'ora che la motivazione della proposta non offre nulla di specifico sulla sentenza impugnata e sul ricorso disatteso, arrestandosi sul piano di argomentazioni generiche.

(...)

5. L'unico articolato motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta, tra l'altro, la contraddittorietà e illogicità della motivazione resa dalla Corte d'Appello ambrosiana con la decisione impugnata, è in realtà fondato alla luce delle seguenti considerazioni.
- 5.1 Invero, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata non si evincono le ragioni del convincimento raggiunto dalla Corte d'Appello lombarda, la quale, da un lato, ha riconosciuto al ricorrente una consistente percentuale di macroinvalidità, cioè il 48% e tuttavia, dall'altro, ha negato in toto la sussistenza del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, non operando né l'attuabile adeguato ragionamento presuntivo né una conseguente liquidazione equitativa.

Osserva il Collegio come questa Corte abbia da tempo affermato il principio - cui convintamente s'intende garantire continuità -secondo cui, nei casi in cui una rilevante percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi; la liquidazione di detto danno può avvenire appunto attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. n. 25634/2013; sulla stessa linea, fra tante, cfr. Cass. n. 20003/2014; Cass. n. 15737/2018 - correttamente invocata dal ricorrente -; Cass. ord. n. 19922/2023 - anch'essa da lui citata -; Cass. ord. n. 25910/2023). Parimenti, è stato precisato che per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato (cfr. la già citata Cass. n. 26641/2023, Cass. n. 19922/2023, Cass. n.15301/2008 e Cass. n. 3961/1999), e posto in luce che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass. n. 17464/2007 e Cass. n. 1879/2011), e che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte

del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso (v. Cass. n. 9444/2010 e Cass. n.17397/2007).

- 5.2 Nel caso di specie, la Corte d'Appello, nonostante l'accertata sussistenza di un danno biologico nella misura di ben 48%, ha escluso l'esistenza di un danno da perdita della capacità di guadagno, affermando che il ricorrente non avrebbe "efficacemente criticato", senza confutare "in modo specifico le argomentazioni in base alle quali il CTU ha formulato i suoi giudizi", la CTU esperita in primo grado e condivisa appunto dal Tribunale, secondo cui "la grave lesione subita dal sig. La. non escludeva che il medesimo potesse guidare mezzi leggeri e svolgere altre attività confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, con il limite rappresentato dal non poter sottoporre gli arti inferiori ad eccessivi sforzi" (pag. 12-13 della sentenza impugnata).

La Corte d'Appello in proposito ha aggiunto che "anche l'andamento del reddito della impresa conferma, come già ritenuto dal Tribunale, che il sig. La., pur non potendo più personalmente guidare mezzi pesanti, abbia proseguito l'attività di impresa, che proprio nel 2010 ha realizzato un reddito (euro 21.205) superiore a quello ottenuto nel 2008 (euro 16.096), anno precedente il sinistro, e negli anni successivi ha avuto un andamento oscillante (euro 9.478 nel 2011, euro zero del 2012, euro 14.218,00 nel 2013, euro 7.941,00 nel 2014). Così come ritenuto dal primo giudice, ciò conferma come il sig. La. non abbia perduto la propria capacità lavorativa di imprenditore, continuando a gestire l'impresa, avvalendosi di dipendenti e collaboratori, come riferito dai testi Ya.Be. e Ni.Ma." (pag. 13 della sentenza impugnata); la corte territoriale ha poi ulteriormente rilevato: "Le argomentazioni con le quali il primo giudice ha rilevato l'assenza di allegazione e prova circa l'entità dell'apporto personale fornito all'attività di impresa dal sig. La., e quindi la sua incidenza sulla redditività dell'impresa, non sono state oggetto di alcuna critica specifica da parte dell'appellante. Né assume rilevanza la deposizione del teste Ya.Be., che ha riportato le preoccupazioni al medesimo manifestate dal sig. La. per il futuro dell'azienda, per aver dovuto assumere autisti e sostituire un camion, trattandosi... (*Omissis*) evidenza, alle generiche considerazioni, provenienti dallo stesso danneggiato, dalle quali non è possibile alcun elemento di prova, neppure presuntiva". Il giudice d'appello ha infine concluso che "le gravi lesioni patite dal danneggiato e le ripercussioni che esse hanno sulla vita quotidiana del sig. La., già sono state considerate dal Tribunale nel riconoscimento e nella liquidazione del danno non patrimoniale, e dalle stesse non può ricavarsi l'esistenza di

quel danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa oggetto della presente impugnazione” (pag. 13 della sentenza impugnata).

- 5.3 Queste argomentazioni patiscono un forte livello di illogicità e non si rapportano, *ictu oculi*, con il reale *thema decidendum*, permanendo quindi anche su un livello di carenza motivazionale. Invero, come già si è visto, l'attuale ricorrente, che esercitava l'attività di conducente di mezzi pesanti, si è trovato a dover portare una stabile lesione anatomica e funzionale dell'arto inferiore destro, che in sostanza gli ha reso impossibile riprenderne l'esercizio, come riconosciuto, nonostante l'inserimento anche di argomenti non particolarmente lineari, in modo chiaro nella consulenza tecnica d'ufficio laddove il consulente afferma (passo già sopra trascritto) “la preclusione di attività che comportino un prolungato mantenimento di posture coatte, e/o particolari sollecitazioni funzionali degli arti inferiori”. E il conducente di un camion, insegna il notorio, fa proprio quello. Non risulta tuttavia che il giudice d'appello abbia fornito alcuna spiegazione del perché questo danno biologico, accertato nella misura del 48% quale macrolesione, non avrebbe minimamente inciso sulla capacità lavorativa specifica, appunto, di conducente di mezzi pesanti del La., non essendo d'altronde sostenibile -*id est*, non essendo sufficientemente logico - identificarla in toto nella vicenda della sua piccola impresa (tra l'altro, venuta meno).

Che poi l'attuale ricorrente non avesse censurato le conclusioni della CTU (adottate poi nelle sentenze di merito) è parimenti insostenibile per illogicità, in quanto l'appello aveva veicolato proprio, in sostanza, la richiesta di non seguire le argomentazioni quanto meno “riduttive” - rispetto a quel che vi si era riconosciuto, *ut supra* riportato - presenti nella consulenza, che, come già accennato, hanno condotto in effetti a un accertamento contraddittorio.

Anche sotto questo profilo le doglianze del La. mostrano consistenza, dovendosi in conclusione pervenire, lungi dalla violazione dell'articolo 360, quarto comma, c.p.c. in quanto si è dinanzi a un vizio motivazionale di complessiva carenza/illogicità, all'accoglimento del ricorso avverso la sentenza in quanto, appunto, priva di una spiegazione reale e logica del diniego assoluto di capacità lavorativa specifica quale fondamento del rigetto della relativa domanda risarcitoria proposta dall'attuale ricorrente.

6. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa sezione e diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

**CORTE GIUSTIZIA UE SEZ. I**  
**11 SETTEMBRE 2025, n. 38***PRESIDENTE DI SEZIONE F. BILTGEN - AVVOCATO GENERALE A. RANTOS*

**Diritto Unione europea - Divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità - Applicazione a lavoratore non disabile ma che assiste un figlio disabile - Obbligo datore di lavoro di garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta - Obbligo datore di lavoro di adozione soluzioni ragionevoli - No soluzioni che comportano un onere sproporzionato.**

*“La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, segnatamente, il suo articolo 1 e il suo articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), letti alla luce degli articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 2, 5 e 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che: il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono.*

*2) La direttiva 2000/78 e, in particolare, il suo articolo 5, letti alla luce degli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’articolo 2 e dell’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, devono essere interpretati nel senso che: un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l’assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato”.*

## CONTESTO NORMATIVO

### *Diritto internazionale*

3. La Convenzione dell'ONU enuncia, alla lettera x) del suo preambolo, quanto segue:  
«convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione e l'assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità».
4. Ai sensi dell'articolo 1 di tale convenzione, rubricato «Scopo»:  
«Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.  
Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri».
5. L'articolo 2 della medesima Convenzione, rubricato «Definizioni», così stabilisce ai suoi commi terzo e quarto:  
«Ai fini della presente convenzione: (...) per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;  
per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali».
6. Ai sensi dell'articolo 5 della medesima convenzione, rubricato «Uguaglianza e non discriminazione»: «1. Gli Stati parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

2. Gli Stati parti vietano ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantiscono alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente convenzione».
7. L'articolo 7 di tale Convenzione, intitolato «Minori con disabilità», ai punti 1 e 2 prevede quanto segue: «1. Gli Stati parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.
2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente».
8. L'articolo 34, paragrafo 1, di detta Convenzione prevede l'istituzione di un comitato sui diritti delle persone con disabilità.

### *Diritto dell'Unione*

#### **La direttiva 2000/43/CE**

9. L'articolo 1 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22), recita quanto segue:  
«La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
10. L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva così dispone:  
«1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.  
2. Ai fini del paragrafo 1:  
a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia

stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;  
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

### La direttiva 2000/78

11. I considerando 6, 12, 20, 21 e 37 della direttiva 2000/78 così recitano:  
«(6.) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori [adottata durante la riunione del Consiglio europeo tenutasi a Strasburgo il 9 dicembre 1989] riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili.

(...)

(12) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe essere pertanto proibita in tutta la Comunità [europea]. (...)

(...)

(20) È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, per esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.

(21) Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.

(...)

(37) In base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato CE l'obiettivo della presente direttiva, in particolare la realizzazione di una base omogenea all'interno della Comunità per quanto riguarda la parità in materia di occupazione e condizioni di lavoro, non può essere realizzato in

misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario. (...)».

12. Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
13. L'articolo 2 di detta direttiva, rubricato «Nozione di discriminazione», così prevede, ai suoi paragrafi 1 e 2:
  - «1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.
  2. Ai fini del paragrafo 1:
    - a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
    - b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che: i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi».
14. L'articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Campo d'applicazione», al suo paragrafo 1, lettere a) e c), prevede quanto segue:

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

  - a) alle condizioni di accesso all'occupazione (...); (...)
  - c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro (...)».

15. L'articolo 5 della direttiva 2000/78, rubricato «Soluzioni ragionevoli per i disabili», è così formulato:  
«Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».

### *Diritto italiano*

16. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2003 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, del 9 luglio 2003 (GURI n. 187 del 13 agosto 2003), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:  
«Ai fini del presente decreto (...), per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:  
a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone».
17. L'articolo 3, comma 3 bis, di tale decreto legislativo è così formulato:  
«Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare soluzioni ragionevoli, quali definite dalla Convenzione [dell'ONU], ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del

presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

18. L'articolo 25, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 198 del 2006 - Codice delle pari opportunità tra uomini e donne, a norma dell'articolo 6 della legge del 28 novembre 2005, n. 246, dell'11 aprile 2006 (Supplemento ordinario alla GURI n. 125, del 31 maggio 2006), entrato in vigore successivamente ai fatti di cui al procedimento principale, prevede quanto segue: «Costituisce discriminazione ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera».

## PROCEDIMENTO PRINCIPALE E QUESTIONI PREGIUDIZIALI

19. G.L. lavorava per la società AB, con sede in Italia, in qualità di «operatore di stazione». A tale titolo, essa era incaricata della sorveglianza e del controllo di una stazione di metropolitana.
20. G.L. ha chiesto ripetutamente alla società AB di essere assegnata, in modo permanente, ad un posto di lavoro ad orario fisso, che eventualmente richiede una minore qualifica, che le consenta di occuparsi del figlio minore, affetto da una grave disabilità e da un'invalidità totale, che vive con lei e che deve seguire un programma di cure, con un orario fisso, il pomeriggio.
21. La società AB non ha dato seguito a tali richieste, ma ha nondimeno concesso taluni adeguamenti delle condizioni di lavoro a G.L., a titolo provvisorio, consistenti nella designazione di un luogo di lavoro fisso e nella concessione di un regime orario preferenziale rispetto agli altri operatori di stazione, che sono soggetti ad orari alternati e a turni.
22. Il 5 marzo 2019 G.L. ha adito il Tribunale di Roma (Italia) con un ricorso contro la società AB, al fine di far dichiarare che il rifiuto del suo datore di lavoro di accogliere la sua domanda di adeguamento permanente delle sue condizioni di lavoro presentava carattere discriminatorio.

23. Nel suo ricorso, G.L. ha chiesto che tale società fosse condannata a destinarla, in modo permanente, a un posto di lavoro con orari fissi la mattina (dalle 8:30 alle 15:00) e che le fosse ingiunto di adottare un piano di eliminazione della discriminazione di cui era oggetto nonché di risarcire il danno subito.
24. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di G.L., che ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi alla Corte d'appello di Roma (Italia). Quest'ultimo giudice ha parimenti respinto il ricorso nel merito, ritenendo che l'esistenza del comportamento discriminatorio dedotto non fosse stata dimostrata e che la società AB avesse, in ogni caso, posto in essere «soluzioni ragionevoli» per tener conto dei vincoli di G.L., anche se si trattava di misure provvisorie.
25. G.L. ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio.
26. Nell'ottobre 2022 G.L. è stata licenziata dalla società AB.
27. Il giudice del rinvio ritiene che il procedimento principale sollevi la questione se un lavoratore che si occupa del figlio minore disabile sia legittimato a far valere in giudizio la tutela contro la discriminazione indiretta fondata sulla disabilità di cui beneficia la persona disabile stessa, tenuto conto dei principi derivanti dalla sentenza del 17 luglio 2008, *Coleman* (C-303/06, EU:C:2008:415).
28. Esso ricorda che, in tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l'ambito di applicazione *ratione personae* della tutela contro la discriminazione diretta fondata sull'handicap, prevista da tale direttiva, si estende al lavoratore che non sia egli stesso disabile ma che si occupi di un figlio disabile al quale presta la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono.
29. Il giudice del rinvio indica che G.L. deve essere considerato un «caregiver familiare», ai sensi del diritto nazionale, e può beneficiare, a tale titolo, di vantaggi fiscali e sociali previsti dal diritto italiano, quale il diritto di scegliere, per quanto possibile, il luogo di lavoro più vicino al suo domicilio. Tuttavia, nessuna disposizione del diritto italiano conferirebbe a tale «caregiver», all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, una tutela contro una discriminazione subita sul luogo di lavoro a causa dell'assistenza che deve fornire al figlio disabile.
30. Esso precisa che è questa la ragione per la quale il giudice adito in primo grado ha respinto il ricorso di G.L., ritenendo che quest'ultima non fos-

se legittimata a proporre un ricorso per contestare la discriminazione di cui sarebbe stata vittima. Il giudice adito in appello, dal canto suo, sulla base dei principi derivanti dalla sentenza del 17 luglio 2008, *Coleman* (C-303/06, EU:C:2008:415), ha ritenuto che un «caregiver» familiare, come G.L., avesse il diritto di avvalersi delle disposizioni nazionali che tutelano le persone disabili contro la discriminazione sul lavoro.

31. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che da tale sentenza non risulti chiaramente che i principi che ne derivano possano essere applicati a una situazione in cui sussiste una discriminazione indiretta nei confronti di un lavoratore che è considerato un «caregiver familiare» ai sensi del diritto nazionale.
32. In tali circostanze, la Corte suprema di cassazione ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
  - «1) se il diritto dell'Unione (...) debba interpretarsi, eventualmente anche in base alla [Convenzione dell'ONU], nel senso che sussista la legittimazione del “caregiver” familiare di minore gravemente disabile, il quale deduca di avere patito una discriminazione indiretta in ambito lavorativo come conseguenza dell'attività di assistenza da lui prestata, ad azionare la tutela antidiscriminatoria che sarebbe riconosciuta al medesimo disabile, ove quest'ultimo fosse il lavoratore, dalla direttiva [2000/78];
  - 2) se, nell'ipotesi di risposta affermativa alla [prima questione], il diritto dell'Unione europea vada interpretato, eventualmente in base anche alla [Convenzione dell'ONU], nel senso che gravi sul datore di lavoro del “caregiver” di cui sopra l'obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per garantire, altresì in favore del detto “caregiver”, il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti degli altri lavoratori, sul modello di quanto previsto per i disabili dall'articolo 5 della direttiva [2000/78];
  - 3) se, nell'ipotesi di risposta affermativa alla [prima e/o alla seconda questione], il diritto dell'Unione (...) vada interpretato, eventualmente in base anche alla [Convenzione dell'ONU], nel senso che per “caregiver” rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva [2000/78] si debba intendere qualunque soggetto, appartenente alla cerchia familiare o convivente di fatto, che si prenda cura in un ambito domestico, pure informalmente, in via gratuita, quantitativamente significativa, esclusiva, continuativa e di lunga durata di una persona che, in ragione della propria grave disabilità, non sia assolutamente autosufficiente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita o se il diritto dell'Unione (...) vada interpretato nel senso che la definizione di “caregiver” in questione sia più ampia o ancora più ristretta di quella sopra riportata».

## SULLA DOMANDA DI RIAPERTURA DELLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

33. Con atto depositato il 30 marzo 2025, G.L. ha chiesto, sulla base dell'articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, la riapertura della fase orale del procedimento.
34. G.L. fa valere la necessità di esaminare due questioni supplementari rispetto a quelle sollevate dal giudice del rinvio, che aveva menzionato nelle sue osservazioni scritte, in quanto non sono state analizzate nelle conclusioni dell'avvocato generale.
35. A tal proposito, da costante giurisprudenza emerge che la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, oppure su domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai sensi dell'articolo 83 del proprio regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente informata ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti (sentenza del 15 settembre 2011, Accor, C-310/09, EU:C:2011:581, punto 19 e giurisprudenza citata).
36. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, si devono esaminare, delle questioni sottoposte alla Corte dalle parti del procedimento principale, solo quelle che hanno costituito oggetto della decisione di rinvio del giudice nazionale (sentenza del 3 settembre 2015, A2A, C-89/14, EU:C:2015:537, punto 44 e giurisprudenza citata).
37. Di conseguenza, poiché il giudice del rinvio non ha sottoposto alla Corte le due questioni alle quali G.L. fa riferimento nella sua domanda di riapertura della fase orale del procedimento, gli argomenti dedotti in tale domanda, relativi alla necessità di esaminare tali due questioni, non costituiscono un motivo di riapertura di tale fase orale ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di procedura.
38. Ciò considerato, la Corte, sentito l'avvocato generale, ritiene di avere a disposizione, nella fattispecie, tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio e che tutti gli argomenti necessari per pronunciarsi sulla causa in esame siano stati discussi tra gli interessati indicati all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
39. Occorre pertanto respingere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento.

## SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI.

### *Sulla prima questione*

40. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2000/78 e, in particolare, il suo articolo 1 e il suo articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), letti alla luce degli articoli 21,24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché degli articoli 2, 5 e 7 della Convenzione dell'ONU, debbano essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell'assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono.
41. Va preliminarmente ricordato che sia dal titolo e dal preambolo, sia dal contenuto e dalla finalità della direttiva 2000/78 risulta che quest'ultima si propone di stabilire un quadro generale per garantire a ogni individuo la parità di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», offrendo una protezione efficace contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all'articolo 1, tra i quali è menzionata la disabilità (sentenza del 21 ottobre 2021, *Komisia za zashtita ot diskriminatsia*, C-824/19, EU:C:2021:862, punto 35 e giurisprudenza citata).
42. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2000/78, quest'ultima si applica, nei limiti dei poteri conferiti all'Unione europea, a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene, in particolare, alle condizioni di accesso all'occupazione nonché alle condizioni di occupazione e di lavoro (sentenza del 21 ottobre 2021, *Komisia za zashtita ot diskriminatsia*, C-824/19, EU:C:2021:862, punto 36).
43. Dall'ordinanza di rinvio risulta che la discriminazione indiretta lamentata da G.L. deriva dalla mancata organizzazione delle sue condizioni di lavoro, vale a dire, essenzialmente, i suoi orari di lavoro, i quali rientrano nelle condizioni di occupazione e di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78.
44. Pertanto, una situazione come quella oggetto del procedimento principale può rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

45. Al fine di rispondere alla prima questione, occorre ricordare che la direttiva 2000/78 concretizza, nel settore da essa disciplinato, il principio generale di non discriminazione sancito all'articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sulla disabilità (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, *Komisija za zashtita ot diskriminatsia*, C-824/19, EU:C:2021:862, punto 32 e giurisprudenza citata). Per quanto riguarda la situazione oggetto del procedimento principale, occorre altresì tener conto, nell'ambito dell'esame di tale prima questione, dei diritti del minore e delle persone con disabilità, sanciti, rispettivamente, agli articoli 24 e 26 della Carta.
46. Inoltre, l'Unione ha approvato la Convenzione dell'ONU, le cui disposizioni costituiscono pertanto parte integrante, a partire dall'entrata in vigore di tale convenzione, dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Ne consegue che tali disposizioni possono, al pari di quelle della Carta, essere invocate al fine di interpretare quelle della direttiva 2000/78 e che quest'ultima deve essere oggetto, per quanto possibile, di un'interpretazione conforme a tale convenzione. (v., in tal senso, sentenze dell'11 aprile 2013, *HK Danmark*, C-335/11 e C-337/11, EU:C:2013:222, punti da 30 a 32, nonché del 18 gennaio 2024, *Ca Na Negreta*, C-631/22, EU:C:2024:53, punto 41).
47. Come risulta dai punti da 27 a 31 della presente sentenza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2000/78, letta alla luce degli articoli 21, 24 e 26 della Carta nonché degli articoli 2 e 5 della Convenzione dell'ONU, si applichi anche a una discriminazione indiretta «per associazione» fondata sulla disabilità, nei confronti di un lavoratore che assiste il figlio disabile.
48. A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già dichiarato che una situazione di discriminazione diretta «per associazione», fondata sull'handicap, è vietata dalla direttiva 2000/78. Infatti, il divieto di discriminazione diretta di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili. Qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore, che non sia egli stesso disabile, in modo meno favorevole rispetto al modo in cui è, è stato o sarebbe trattato un altro lavoratore in una situazione analoga, e sia provato che il trattamento sfavorevole di cui tale lavoratore è vittima è causato dalla disabilità del figlio, al quale presta la parte essenziale delle cure di cui quest'ultimo ha bisogno, un siffatto trattamento viola il divieto di discriminazione diretta enunciato a detto articolo 2, paragrafo 2, lettera a) (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, *Coleman*, C-303/06, EU:C:2008:415, punto 56).

49. Il fatto che tale direttiva contenga disposizioni volte a tener conto specificamente delle esigenze dei disabili non permette di concludere che il principio della parità di trattamento in essa sancito debba essere interpretato in senso restrittivo, vale a dire nel senso che esso vieterebbe soltanto le discriminazioni dirette fondate sulla disabilità e riguarderebbe esclusivamente le persone che siano esse stesse disabili. Peraltro, il considerando 6 di questa direttiva, richiamando la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, si riferisce sia alla lotta generale avverso qualsiasi forma di discriminazione sia alla necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica dei disabili (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, *Coleman*, C-303/06, EU:C:2008:415, punto 43).
50. Inoltre, la Corte ha considerato che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/78, vale a dire quello di stabilire un quadro generale per la lotta, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, alla discriminazione fondata su uno dei motivi di cui all'articolo 1 di tale direttiva, tra i quali figura la disabilità, nonché l'obiettivo, enunciato al suo considerando 37, di creare un terreno d'azione per quanto riguarda la parità in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché l'effetto utile di tale direttiva sarebbero compromessi se il divieto di discriminazione diretta, previsto al suo articolo 2, paragrafo 2, lettera a), fosse limitato alle sole persone che sono esse stesse disabili e non si applicasse ad una situazione in cui un lavoratore che non sia egli stesso disabile fosse comunque vittima di una discriminazione diretta a causa della disabilità del figlio (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, *Coleman*, C-303/06, EU:C:2008:415, punti 47 e 48).
51. Infatti, adottare un'interpretazione della direttiva 2000/78 che ne limiti l'applicazione alle sole persone che siano esse stesse disabili potrebbe privare tale direttiva di una parte importante del suo effetto utile e ridurre la protezione che essa intende garantire (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, *Coleman*, C-303/06, EU:C:2008:415, punti 50 e 51).
52. In secondo luogo, quanto alla questione se una situazione di discriminazione indiretta «per associazione» fondata sulla disabilità sia parimenti vietata dalla direttiva 2000/78, sotto un primo profilo, occorre rilevare che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, il principio della parità di trattamento è inteso come l'assenza di «qualsiasi discriminazione», diretta o indiretta, basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1 di tale direttiva.
53. Inoltre, occorre ricordare che detta direttiva ha come obiettivo, in materia di occupazione e lavoro, di combattere ogni forma di discriminazione basa-

ta sulla disabilità. Infatti, il principio della parità di trattamento sancito da detta direttiva in quest'ambito si applica non in relazione ad una determinata categoria di persone, bensì in funzione dei motivi indicati al suo articolo 1. Questa interpretazione è avallata dal testo dell'articolo 13 CE, disposizione che costituisce il fondamento normativo della direttiva 2000/78, il quale articolo conferiva all'Unione, al pari dell'articolo 19 TFUE che l'ha sostituito, la competenza ad adottare i provvedimenti necessari a combattere ogni discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, *Coleman*, C-303/06, EU:C:2008:415, punto 38). Analogamente, i termini del considerando 12 di tale direttiva enunciano che «qualsiasi discriminazione», diretta o indiretta fondata sulla disabilità, deve essere vietata nell'Unione.

54. Inoltre, la questione del riconoscimento di una discriminazione «per associazione» fondata sulla disabilità si pone allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che tale discriminazione sia diretta o indiretta. In particolare, la circostanza che, nel regime previsto dalla direttiva 2000/78, la nozione di discriminazione indiretta incorpori la possibilità di una giustificazione, a differenza della nozione di discriminazione diretta, non incide sull'eventuale qualificazione di un atto come discriminazione «per associazione», ai sensi di quest'ultima.
55. Dalle considerazioni che precedono risulta che tanto il tenore letterale dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 quanto l'obiettivo sotteso a tale direttiva depongono a favore del divieto non solo delle discriminazioni dirette «per associazione», ma anche delle discriminazioni indirette «per associazione».
56. In secondo luogo, occorre sottolineare che la Corte ha già dichiarato, facendo riferimento alla sentenza del 17 luglio 2008, *Coleman* (C-303/06, EU:C:2008:415), a proposito dell'ambito di applicazione della direttiva 2000/43, i cui articoli 1 e 2 sono redatti in modo analogo agli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78, che tale ambito di applicazione non poteva essere definito in modo restrittivo e che il principio di parità di trattamento cui si riferisce tale direttiva non si applicava a una determinata categoria di persone, ma in funzione dei motivi di cui all'articolo 1 di quest'ultima, nonostante il fatto che di esso erano destinate a trarre beneficio anche le persone che, pur non appartenendo esse stesse alla razza o all'etnia interessata, subiscono nondimeno un trattamento meno favorevole o uno svantaggio particolare per uno di tali motivi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, *CHEZ Razpredelenie Bulgaria*, C-83/14, EU:C:2015:480, punto 56). Pertanto, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 36 delle sue

- conclusioni, la Corte ha espressamente considerato che la discriminazione indiretta «per associazione» è vietata dalla direttiva 2000/43.
57. In terzo luogo, ai fini di un'interpretazione conforme alla Carta del divieto di discriminazione, si deve constatare, come risulta dalla formulazione dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, che il principio generale di non discriminazione da esso sancito vieta «qualsiasi discriminazione» fondata, in particolare, su una disabilità, garantendo così un'applicazione ampia di tale garanzia fondamentale.
  58. Il divieto di discriminazione sancito dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato anche alla luce dell'articolo 24 della Carta nonché del suo articolo 26. Tale articolo 24, relativo ai diritti del minore, prevede, al suo paragrafo 1, che i minori abbiano diritto alla protezione e alle cure necessarie al loro benessere e, al suo paragrafo 2, che, negli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Inoltre, ai sensi dell'articolo 26 della Carta, l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, *Ca Na Negreta*, C-631/22, EU:C:2024:53, punto 40 e giurisprudenza citata).
  59. Inoltre, l'articolo 21, paragrafo 1, della Carta contiene, quanto meno, le stesse garanzie previste all'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che è applicabile in combinato disposto con i diritti e le libertà garantiti da tale Convenzione, di cui occorre tener conto, in forza dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, quale soglia di protezione minima (v., per analogia, sentenza del 3 aprile 2025, *Alchaster II*, C-743/24, EU:C:2025:230, punto 24).
  60. Orbene, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già dichiarato che il trattamento discriminatorio subito da una persona a causa della disabilità del figlio, con il quale essa ha stretti legami personali e al quale presta cure, costituisce una forma di discriminazione fondata sulla disabilità rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v., in tal senso, Corte EDU, 22 marzo 2016, *Guberina c. Croazia*, CE:ECHR:2016:0322JUD002368213, § 79), senza distinguere a seconda che tale discriminazione sia diretta o indiretta.

61. In quarto luogo, quanto alle disposizioni della Convenzione dell'ONU che possono guidare l'interpretazione della direttiva 2000/78, occorre ricordare che l'articolo 2, terzo comma, di tale convenzione prevede che la «discriminazione fondata sulla disabilità» riguarda «qualsivoglia» distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo e che tale nozione comprende «ogni forma di discriminazione», compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole.
62. L'articolo 5, paragrafo 2, di detta Convenzione precisa che gli Stati parti devono vietare «ogni forma di discriminazione» fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro «ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento».
63. Quanto all'articolo 7 della medesima Convenzione, esso precisa, al suo paragrafo 1, che gli Stati parti di quest'ultima adottano ogni misura necessaria a garantire ai minori con disabilità «il pieno godimento» di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, su base di uguaglianza con gli altri minori e, al paragrafo 2, che, in tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.
64. Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 38 e 39 delle sue conclusioni, il Comitato sui diritti delle persone con disabilità, istituito all'articolo 34 della Convenzione dell'ONU, nell'ambito, in particolare, delle competenze conferitegli dal Protocollo facoltativo relativo a tale Convenzione, del 13 dicembre 2006, ritiene che l'obbligo di vietare qualsiasi discriminazione fondata sulla disabilità, previsto all'articolo 5, paragrafo 2, di quest'ultima, miri a tutelare le persone con disabilità e il contesto che li circonda, per esempio i genitori di minori disabili, e si riferisca esplicitamente alla discriminazione «per associazione», senza limitarla alla discriminazione diretta.
65. Risulta, pertanto, dagli elementi che precedono che il principio di non discriminazione sancito all'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, e concretizzato dalla direttiva 2000/78, riguarda anche la discriminazione indiretta «per associazione» fondata sulla disabilità.
66. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2000/78 e, in particolare, il suo articolo 1 e il suo articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), letti

alla luce degli articoli 21, 24 e 26 della Carta nonché degli articoli 2, 5 e 7 della Convenzione dell'ONU, devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell'assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono.

## SULLA SECONDA QUESTIONE

67. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, la direttiva 2000/78 e, in particolare, il suo articolo 5, letti alla luce degli articoli 24 e 26 della Carta nonché dell'articolo 2 e dell'articolo 7 della Convenzione dell'ONU, debbano essere interpretati nel senso che un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi di tale articolo 5, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono.
68. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/78, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro interessato a favore dei disabili.
69. Per quanto riguarda la questione se tale articolo 5 si applichi nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio con disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, occorre certamente rilevare che la Corte ha dichiarato, ai punti 39 e 42 della sentenza del 17 luglio 2008, *Coleman* (C-303/06, EU:C:2008:415), che la direttiva 2000/78 contiene un certo numero di disposizioni, tra cui, in particolare, l'articolo 5 di quest'ultima, che sono applicabili unicamente ai disabili.

70. Tuttavia, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale non verteva sull'ambito di applicazione di tale articolo né sulla questione se, come nella presente causa, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, debbano essere attuate soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'articolo 5 di quest'ultima, nei confronti di un lavoratore che non sia egli stesso affetto da un handicap ma che si occupi del figlio disabile. Peraltro, alla data della pronuncia di detta sentenza, la Carta nonché la Convenzione dell'ONU alla luce delle quali la direttiva 2000/78 deve essere interpretata non erano, rispettivamente, l'una, entrata in vigore, l'altra, approvata dalla Comunità.
71. Pertanto, ai fini di un'interpretazione conforme alla Carta dell'articolo 5 della direttiva 2000/78, occorre anzitutto ricordare, come indicato al punto 58 della presente sentenza, che gli articoli 24 e 26 della Carta prevedono in particolare, rispettivamente, che i minori abbiano diritto alla protezione e alle cure necessarie al loro benessere e che l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure volte a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
72. La Convenzione dell'ONU, dal canto suo, prevede espressamente, al suo articolo 2, terzo comma, che la nozione di discriminazione fondata sulla disabilità comprende tutte le forme di discriminazione, «compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole». Secondo il quarto comma di detto articolo, per «accomodamento ragionevole» si intendono «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali». Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, gli accomodamenti ragionevoli, come definiti da tale articolo 2, non sono limitati alle esigenze dei disabili sul luogo di lavoro. Pertanto, siffatti accomodamenti devono, se del caso, essere conferiti anche al lavoratore che fornisce l'assistenza che consente a tale persona disabile di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono.
73. L'articolo 7, paragrafo 1, di tale Convenzione precisa, inoltre, che gli Stati parti di quest'ultima adottano tutte le misure necessarie per garantire ai minori con disabilità «il pieno godimento» di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, su base di uguaglianza con gli altri minori. A tal

- riguardo, il punto x) del preambolo di detta Convenzione si riferisce esplicitamente alla necessità di aiutare le famiglie delle persone con disabilità affinché possano contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità. Ne consegue che il lavoratore deve essere in grado di fornire al figlio disabile l'assistenza di cui ha bisogno, il che implica l'obbligo, per il datore di lavoro, di adeguare le condizioni di lavoro di tale lavoratore.
74. Inoltre, in assenza di un siffatto obbligo, il divieto di discriminazione indiretta «per associazione» di un lavoratore che fornisce al figlio disabile l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, enunciato al punto 66 della presente sentenza, sarebbe privato di una parte importante del suo effetto utile.
75. Da quanto precede risulta che un datore di lavoro è tenuto a prevedere accomodamenti ragionevoli, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli articoli 24 e 26 della Carta nonché dell'articolo 2 e dell'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione dell'ONU, nei confronti di un siffatto lavoratore.
76. Quanto ai tipi di accomodamenti ragionevoli richiesti al datore di lavoro di un siffatto «caregiver», la Corte ha già dichiarato che l'articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce, in particolare, dell'articolo 2 della Convenzione dell'ONU, raccomanda una definizione ampia della nozione di «accomodamento ragionevole» e che la riduzione dell'orario di lavoro può costituire una delle misure di accomodamento di cui a tale articolo 5. In determinate circostanze, anche la riassegnazione ad un altro posto di lavoro può costituire un provvedimento del genere (v., in tal senso, rispettivamente, sentenze dell'11 aprile 2013, *HK Danmark*, C-335/11 e C-337/11, EU:C:2013:222, punto 64, nonché del 10 febbraio 2022, *HR Rail*, C 485/20, EU:C:2022:85, punto 43).
77. Pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, tali misure di accomodamento ragionevole devono consentire di adeguare l'ambiente di lavoro della persona disabile al fine di consentirle una piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale su un piano di parità con gli altri lavoratori. Nel caso in cui il lavoratore non sia egli stesso affetto da un handicap, ma si occupi del figlio colpito da un handicap, dette misure devono altresì consentire, allo stesso scopo, l'adeguamento del suo ambiente di lavoro.
78. Tuttavia, l'articolo 5 della direttiva 2000/78 non obbliga il datore di lavoro

ad adottare misure che portino ad imporgli un onere finanziario sproporzionato. A tale proposito, dal considerando 21 di tale direttiva discende che, per determinare se le misure in questione diano luogo a oneri sproporzionati per il datore di lavoro, è necessario tener conto, in particolare, dei costi finanziari che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni. Inoltre, la possibilità di assegnare una persona disabile a un altro posto di lavoro esiste solo in presenza di almeno un posto vacante che il lavoratore interessato può occupare (sentenza del 18 gennaio 2024, *Ca Na Negreta*, C-631/22, EU:C:2024:53, punto 45 e giurisprudenza citata).

79. A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce delle considerazioni che precedono, e alla luce di tutte le circostanze pertinenti del procedimento principale, se il soddisfacimento della richiesta di G.L. di beneficiare, in modo permanente, di orari fissi, su un determinato posto, rappresentava un onere sproporzionato per il suo datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/78.
80. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 2000/78 e, in particolare, il suo articolo 5, letti alla luce degli articoli 24 e 26 della Carta nonché dell'articolo 2 e dell'articolo 7 della Convenzione dell'ONU, debbano essere interpretati nel senso che un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.

### SULLA TERZA QUESTIONE

81. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, in caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, sull'interpretazione della nozione di «caregiver» ai fini dell'applicazione della direttiva 2000/78.
82. Occorre ricordare che la necessità di giungere a un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ulti-

mo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, indicati in modo esplicito all'articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell'ambito della cooperazione istituita dall'articolo 267 TFUE, è tenuto a conoscere (ordinanza del 3 luglio 2014, *Talasca*, C-19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, e sentenza del 9 settembre 2021, *Toplofikatsia Sofia e a.*, C-208/20 e C-256/20, EU:C:2021:719, punto 20 e giurisprudenza citata). Tali requisiti sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1), che figurano ora ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C/2024/6008).

83. In tal senso è indispensabile, come enunciato all'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, che la decisione di rinvio stessa contenga l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale. È altresì indispensabile, come previsto dall'articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, che la stessa decisione di rinvio contenga, quanto meno, un'esposizione delle circostanze di fatto sulla base delle quali le questioni sono fondate (sentenza del 13 dicembre 2018, *Rittinger e a.*, C-492/17, EU:C:2018:1019, punto 39 e giurisprudenza citata).
84. Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio interroga la Corte sull'interpretazione della nozione di «caregiver» che non è prevista dalla direttiva 2000/78 ma che, come chiarito dal giudice del rinvio nella sua domanda, sembra emergere dal diritto nazionale.
85. Inoltre, l'ordinanza di rinvio non fornisce alcuna spiegazione quanto al nesso che essa stabilisce tra le precisazioni che chiede alla Corte nell'ambito della sua terza questione riguardo a tale nozione di «caregiver» e la controversia di cui al procedimento principale.
86. Di conseguenza, la terza questione è irricevibile.

## SULLE SPESE

87. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

## PQM

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1. La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, segnatamente, il suo articolo 1 e il suo articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), letti alla luce degli articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché degli articoli 2, 5 e 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che: il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell'assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono.
2. La direttiva 2000/78 e, in particolare, il suo articolo 5, letti alla luce degli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'articolo 2 e dell'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, devono essere interpretati nel senso che: un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III**  
**9 SETTEMBRE 2025, n. 24840**

PRES. L. RUBINO - REL. S. G. GUIZZI

**Sinistro stradale - Pluralità di veicoli coinvolti - Risarcimento danni terzo trasportato - Facoltà terzo trasportato di agire cumulativamente ex art. 141 CdA ed ex art. 144 CdA - Ratio - Tutela rafforzata per il terzo trasportato - No rilievo accertamento responsabilità conducenti - Unico limite - Caso fortuito.**

*“In tema di risarcimento danni da circolazione stradale il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l’azione diretta prevista dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l’azione generale di danno di cui all’art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito”.*

## DIRITTO

### RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.

9.1 Il primo motivo è fondato, in relazione ad entrambe le sue censure.

9.1.1. Infatti, dalla lettura della sentenza di primo grado – alla quale questa Corte è abilitata, attesa la natura di “error in procedendo” del vizio denunciato con la prima delle censure articolate con il presente motivo – emerge che l’adito Giudice di pace ebbe ad affermare la cumulabilità dell’azione ex art. 141 cod. assicurazioni con quella esperibile nei confronti dell’assicuratore del responsabile. Si legge, infatti, a pag. 3 della sentenza del primo giudice che “la previsione normativa di un’azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore non preclude al danneggiato la proponibilità di azioni risarcitorie nei riguardi della compagnia di assicurazione del responsabile civile”.

Ne consegue, quindi, che non era sufficiente, per Ina Assitalia (oggi GENERALI ITALIA), riproporre, a norma dell’art. 346 cod. proc. civ., l’eccezione relativa al (supposto) divieto di “cumulo” delle due azioni, come si legge, invece, nell’ultimo capoverso di pag. 7 della sentenza oggi impugnata.

Opera, infatti, al riguardo, il principio secondo cui l'appello incidentale è necessario per ogni questione che risulti, comunque, "considerata dalla sentenza impugnata, la quale su di essa ha adottato una statuizione, cioè una motivazione che può essere articolata o con affermazioni espresse o con affermazioni enunciate in modo indiretto, le quali, però, rivelino in modo chiaro la sua valutazione di fondatezza o infondatezza" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, Rv. 644305-01).

Tanto già basta, dunque, per accogliere il primo motivo di ricorso, dovendosi, comunque, ribadire - in accoglimento pure della seconda censura, oggetto del motivo in esame, anche a fini nomofilattici - che, in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, "il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito" (Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2024, n. 21021, Rv. 671934-01).

9.2. Il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.

10. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:

"qualora il giudice di prime cure, con statuizione espressa, rigetti l'eccezione preliminare del convenuto volta a far valere l'inammissibilità di una domanda risarcitoria, poi respinta nel merito, la parte appellata che intenda ribadire tale eccezione ha l'onere di proporre gravame incidentale".

11. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III****9 SETTEMBRE 2025, n. 2486720**

PRES. L. RUBINO - REL. S. G. GUIZZI

**Procedura civile - Incapacità a testimoniare - Sussistenza di un interesse giuridico e non di mero fatto che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio - Attendibilità del teste - Veridicità della deposizione - Valutazione discrezionale del giudice in base ad elementi oggettivi e soggettivi - Sussistenza di un solo elemento soggettivo rilevante - Motivazione sufficiente di inattendibilità.**

*“La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”.*

**DIRITTO****RAGIONI DELLA DECISIONE**

9. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.

9.1. Il primo motivo è fondato.

9.1.1. Il giudice d’appello, infatti, non solo ha rilevato d’ufficio - circostanza non contestata neppure dalla controricorrente Generali - l’incapacità a testimoniare di An.Sa. e Pe.Ma. (dando rilievo, per entrambi, alla condizione di terzi trasportati a bordo della vettura di proprietà dell’attore, nonché, per il secondo, al rapporto di parentela che lo legava all’odierno ricorrente), ma ha fatto, poi, discendere da tale incapacità, si ribadisce non tempestivamente eccepita da alcuna delle parti, una sorta di presunzione di inattendibilità di quanto da essi dichiarato.

Si legge, invero, nella sentenza impugnata che la ricostruzione dei fatti,

operata - nella loro relazione di servizio -dai militi accorsi sul luogo del sinistro, secondo cui l'odierno ricorrente "ometteva di dare la precedenza" alla vettura condotta dalla Co.Al., nonché confermata da uno di essi (l'appuntato scelto Be.Li.) in sede di esame testimoniale, è risultata "sorretta da elementi logici coerenti" (per vero, non meglio precisati in sentenza, aspetto investito dal terzo motivo di ricorso). Orbene, secondo la sentenza impugnata, a fronte di tale ricostruzione "parte attrice e odierna appellante avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalente, il che non è stato perché l'elemento di sostegno alla ricostruzione alternativa (la testimonianza di due persone trasportate, entrambi danneggiati, come dagli stessi affermato nel corso dell'udienza del 7.4.2014, una delle quali fratello convivente del conducente dell'autovettura, della cui attendibilità soggettiva era comunque lecito dubitare) è stato congruamente ritenuto meno solido dell'elemento estraneo che sostiene la ricostruzione degli operanti", ovvero la "testimonianza di persona certamente presente ai fatti, sentita nell'immediatezza, senza alcun legame con una delle parti, che, peraltro, le confermava in sede di udienza".

In questo modo, il giudice d'appello ha erroneamente "sovrapposto" profili - l'incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. (peraltro, come detto, non eccepita da alcuno), e l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi - che avrebbe dovuto tenere distinti, finendo, così, per dare prevalenza ad una ricostruzione, non tanto perché "sorretta da elementi logici coerenti", quanto, piuttosto, perché quella "alternativa" risultava affetta da un vizio inerente alla condizione soggettiva dei due testi.

In questo modo, pertanto, il Tribunale di Imperia ha disatteso il principio secondo cui la "capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2, ord. 9 agosto 2019, n. 21239, Rv. 655201-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2021, n. 26547, Rv. 662440-01).

Tale principio impone, dunque, di superare il rilievo della controricorrente, secondo cui “la violazione dell’art. 246 cod. proc. civ.” non avrebbe “infiocato il percorso argomentativo” della sentenza impugnata, né “determinato il rigetto dell’appello”, e ciò perché, pur avendo il Tribunale di Imperia “rilevato l’incapacità a testimoniare di entrambi i testi intimati da parte attrice, ha ritenuto, condividendo la valutazione del Giudice di pace, più attendibile la dichiarazione di Va.Al., testimone imparziale”, a differenza degli altri.

Il rilievo, come detto, non è persuasivo, giacché - nel caso di specie - la maggiore attendibilità del teste Va.Al. è stata apprezzata, non sul piano di un confronto della plausibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso e dagli altri testi, bensì (come finisce con il riconoscere la stessa controricorrente), sull’essere costui “imparziale”, diversamente dai testi “incapaci”, An.Sa. e Pe.Gi.

10. I restanti motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo.
11. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio al Tribunale d’Imperia, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto: “l’incapacità a testimoniare - da eccepirsi tempestivamente dalla parte e non rilevabile d’ufficio - resta distinta dalla valutazione della attendibilità del teste, attenendo esse a profili del tutto diversi”.
12. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.